**N. R.G. 13332/2016**

**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

**SEZIONE NONA CIVILE**

Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Collidà, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente:

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al **R.G. n. 13332/2016** vertente tra:

[redacted] nato a Serekund (Gambia) il 14.10.1994, **(C.U.I. 04ZVJYE)** elettivamente domiciliato in Cuneo, Viale Angeli, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Elisa Elia, che lo rappresenta e difende per delega in atti.

parte ricorrente

e

**MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino**

parte resistente

nonché nel contraddittorio con il

**Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino**

**Oggetto:** protezione internazionale e umanitaria; ricorso ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008.

**PREMESSE IN FATTO**

- che con provvedimento notificato in data 13.04.2016, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha rigettato



Firmato Da: COLLIDA' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 564bcd7a676a88dc111b4b36ff07f011

l'istanza proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;

- che con ricorso depositato il 14.05.2016 il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, chiedendo altresì il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951;
- che il ricorrente chiede altresì che sia accertato e riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 25/2008 ed in subordine dichiararsi il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs 286/98;
- che il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio;
- che il Pubblico Ministero ha presentato istanza di accoglimento del ricorso, chiedendo che sia riconosciuta al richiedente lo status di rifugiato;
- che all'udienza del 27.10.2016 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni richiamandosi a quelle di cui in ricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Le dichiarazioni del ricorrente.

Il ricorrente dichiara di aver lavorato come muratore per un certo periodo nel proprio villaggio e di essersi trasferito poi a Birkama per un lavoro. Qui avrebbe conosciuto un americano che lavorava per un'associazione di volontariato, che gli avrebbe fatto delle avances. Un amico del [redacted] avrebbe avvisato lo stesso del fatto che l'americano fosse omosessuale e che il ricorrente rischiasse il linciaggio, qualora fosse scambiato per omosessuale, in conseguenza della frequentazione dell'americano. Il ricorrente sarebbe allora tornato al proprio villaggio senza avvisare il datore di lavoro, il quale lo avrebbe allora denunciato di aver avuto una relazione con l'americano. Il ricorrente avrebbe allora deciso di lasciare il Gambia.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, con provvedimento notificato in data 13.04.2016, ha rigettato la domanda di protezione internazionale, non ritenendo credibile il racconto reso e comunque non sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento della protezione internazionale; non sono, inoltre, stati ravvisati i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

### Il quadro normativo.

In ordine alla valutazione della domanda ed alle regole probatorie applicate, si osserva che l'art. 3 D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:



Firmato Da: COLLIDA' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 564bcd7a676a88dc111b4b36ff077011

tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;

le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;

la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica, inoltre, che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine"*.

Inoltre, sempre in base all'art. 3 D.Lgs 241/2007, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;

d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) il richiedente sia in generale attendibile.

**Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.**

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs. n. 251/2007, così come modificato dal d.lgs. 18/2014, attuativo della direttiva 2011/95/Ue.

Preliminarmente si richiamano i presupposti normativi per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 251/2007 è qualificato come *"rifugiato"* il cittadino straniero *"il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10"*.



Firmato Da: COLLIDA' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 564bcd7a676a88dc111b4b36ff077011

Per quanto concerne il concetto di persecuzione, l'articolo 7 rubricato come *"atti di persecuzione"* del D.Lgs. 251/2007 stabilisce che: *"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).*

*2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:*

*atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;*

*provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;*

*azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;*

*rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;*

*azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;*

*atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".*

L'art. 8 D.Lgs 241/2007 stabilisce che *"al fine del riconoscimento dello status di rifugiato"*, gli atti di persecuzione di cui all'art. 7 devono essere riconducibili ai motivi di seguito definiti:

a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante.



Firmato Da: COLLIDA' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 564bcd7a676a88dc111b4b36ff077011

e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'articolo 5, rubricato come *"responsabili della persecuzione o del danno grave"* del D.Lgs. 251/2007, dispone:

*"Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:*

*lo Stato;*

*i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;*

*soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.*

*2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:*

*atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;*

*provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;*

*azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;*

*rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;*

*azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;*

*atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".*

Ciò posto, deve ora procedersi a valutare la fondatezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato avanzata dal ricorrente.

Si ritiene che, alla luce degli atti del procedimento ed in particolare delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, la domanda non sia fondata e, pertanto, debba essere rigettata.

Infatti, la qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli *"status"* e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata con D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, così come quella di persona ammissibile alla protezione sussidiaria, si connota per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di



Firmato Da: COLLIDA' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 564bcd7a676a88dc111b4b36ff077011

vita), ovvero di un pericolo concreto alla sua incolumità derivante, fra l'altro, dalla presenza di un conflitto armato interno o internazionale.

Ne consegue che la situazione socio - politica e normativa del paese di provenienza sia rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status" o della protezione sussidiaria nella misura in cui si correli alla particolare posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica, ovvero nocumenti rilevanti e concreti alla sua incolumità (cfr. Cass. 10177/2011 e Cass. 26822/2007).

Si ritiene, tuttavia, che tali requisiti siano assenti nel caso in esame alla luce del racconto reso dal ricorrente e delle ragioni che l'hanno indotto ad abbandonare il paese.

Diversamente opinando rispetto al PM il giudicante condivide il pensiero della Commissione laddove ritiene il racconto del DARBOE generico e vago ( cfr. dettagli sulla frequentazione dell'uomo americano e contraddittorietà tra la circostanza di essere fuggito senza avvisare il datore di lavoro della partenza e il fatto che la vicenda era di dominio pubblico cosicché lo avrebbero linciato o ammazzato).

**Sulla domanda di protezione sussidiaria.**

Come è noto, è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che, ai sensi dell'art. 2 lett g) D.lvo. 251/2007, non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano *"fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".*

L'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 precisa che *"ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi:*

*la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*

*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*

*la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale."*

Con riferimento specifico a tale ultima previsione, si osserva che, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

*"i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave"* (par. 26 della Direttiva 2004/83/Ce e par. 35 della Direttiva 2011/95/Ue);

*"la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 201 1/95/Ue;



Firmato Da: COLLIDA' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 564bcd7a676a88dc111b4b36ff077011

*"l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia".* (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009);

nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere *"quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro"* l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Ciò posto, deve ora procedersi a valutare la fondatezza della domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria avanzata dal ricorrente.

Alla luce dei dati normativi sopra riportati risulta, pertanto, corretta e pienamente condivisibile la decisione impugnata che ha escluso la ricorrenza dei presupposti di legge per la concessione della richiesta protezione sussidiaria. In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Cass., ord. 7.7.2014 n. 15466) la concessione - o l'esclusione - della protezione sussidiaria è subordinata a due verifiche, l'una oggettiva, riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese e l'altra soggettiva, riguardante la situazione personale del richiedente: in altre parole, la situazione socio - politica e normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello *"status"* o della protezione sussidiaria, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica ovvero nocumenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass. 10177/2011 e Cass. 26822/2007).

Ciò premesso, nel caso in esame va osservato come la vicenda narrata dal ricorrente, per le ragioni sopra esposte (in punto di non credibilità del racconto reso) e per le ulteriori motivazioni sotto elencate, non sia in alcun modo sussumibile nella previsione di tutela di cui all'art. 14 del D.Lgs. 251/2007.

Si osserva inoltre che il ricorrente, ove rientrasse nel suo Paese di origine, non subirebbe comunque alcun danno grave ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 dal momento che non è stato allegato che il ricorrente sia effettivamente sottoposto a procedimento penale, o ad ingiustificate generali repressioni statuali, sicché difetta il rischio di subire "una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte" ai sensi della lettera a).

Inoltre, non risulta che il ricorrente sia esposto al rischio di subire forme di tortura o detenzione connesse a trattamenti inumani, proprio perché non risulta sottoposto ad alcun procedimento penale, incriminazione o repressione da parte di organi statuali del proprio Stato di origine, ciò che esclude la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lettera b).
E' invero fatto notorio che un cittadino gambiano, qualora omosessuale - considerata la legislazione attualmente vigente nel Paese che prevede numerosi anni di carcere per gli omosessuali- nel caso di rientro nel proprio paese sarebbe a rischio di subire una detenzione connessa a trattamenti inumani, proprio perché la sua situazione personale lo metterebbe in condizioni di subire una incriminazione o repressione da parte di organi statuali del proprio



Firmato Da: COLLIDA' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 564bcd7a676a88dc111b4b36ff077011

Stato di origine, il che concreta la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lettera b).
Ciò posto, deve essere valutata la situazione concreta in cui versa il ricorrente. Questi non afferma di essere omosessuale, ma semplicemente di aver fatto la conoscenza di un americano, il quale avrebbe mostrato tendenze omosessuali, rivolgendo attenzioni anche nei suoi confronti. Il timore del ricorrente deriva dalla supposta denuncia da parte del datore di lavoro, il quale avrebbe parlato di una relazione omosessuale fra il ricorrente e l'americano.
Nemmeno risulta che il ricorrente sia esposto ad una minaccia grave e individuale alla vita derivante "dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" di cui alla lettera c) del menzionato articolo 14.
Infatti, non risulta che il Gambia sia uno stato in cui sussiste una situazione di violenza *"indiscriminata"* (con ciò intendendosi una situazione generalizzata di pericolo per l'incolumità pubblica).
Anche dal sito *Viaggiare Sicuri* si riscontra come *"In linea generale , le condizioni di sicurezza del Paese presentano minori criticità rispetto ad altri paesi del continente"* e, dall'altro, parrebbe Stato in evoluzione economica, tanto che il Governo, per arginare l'emorragia migratoria sostanzialmente riconducibile ad una situazione di povertà, ha lanciato un programma di sviluppo agricolo con la ONG britannica Concern Universal , il cui obiettivo è di modernizzare l'agricoltura rendendola più produttiva ed assicurare la sicurezza alimentare, e sono in corso due progetti per incrementare i sistemi di irrigazione (fonte: *The Guardian*).
Alla luce del racconto reso dal ricorrente non sono, inoltre, emersi elementi sulla cui base ritenere sussistenti profili di discriminazione di tipo politico, religioso, razziale, o altro motivo legato all'appartenenza a un dato ceto o gruppo sociale.

Sulla base di tali motivi, pertanto, anche la domanda di protezione sussidiaria avanzata dalla parte ricorrente non appare fondata e, dunque, deve essere rigettata giacché non ricorrono nel caso in esame i presupposti di legge.

**Sulla domanda di protezione umanitaria.**

Per quanto riguarda la domanda di protezione umanitaria, l'articolo 32, 3° comma del D.Lgs. 25/2008 così dispone: *"Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".*

L'articolo 5, 6° comma del D.Lgs. 286/1998 così recita: *"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal Questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione".*

La c.d. protezione umanitaria e precisamente la concessione di permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del citato D. Lgs 25/2009 presuppone la sussistenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.



Firmato Da: COLLIDA' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 564bcd7a676a88dc111b4b36ff077011

Conseguentemente, se è vero che la protezione umanitaria può costituire una sorta di *"clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta rispondenza in fattispecie astrattamente previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo"* (cfr. Trib. Torino, 12.02.2012), deve per contro ritenersi che detta protezione vada correlata ad ipotesi sostanzialmente eccezionali in cui sussista una connessione con valori costituzionalmente od internazionalmente garantiti (quali, ad esempio, l'art. 2 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo), ossia qualora vengano in rilievo beni primari incomprimibili della persona (vita, salute) il cui nucleo irrinunciabile spetta anche allo straniero, ancorché irregolare, sul territorio.

Come chiarito dalla Suprema Corte (ord 07.07.2014 n. 15466), *"il permesso umanitario è una misura atipica e residuale idonea ad integrare l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost. Alla domanda di riconoscimento dell'asilo costituzionale, alla luce della qualificazione del medesimo stabilita dalla giurisprudenza di legittimità, deve, pertanto, conseguire l'indagine sull'esistenza di una situazione vulnerabile idonea a integrare il permesso umanitario."*

Nel caso in esame, sono indicati specifici elementi sulla cui base si può ritenere che vi sia stato un positivo e consistente percorso di integrazione sociale.

Il ricorrente è ospite presso l'agriturismo Lungaserra in Comune di Chiusa Pesio, ha partecipato con impegno al progetto "Parco Solidale", attivato dall'Ente Parco del Marguareis ed è stato assunto come lavoratore stagionale, in qualità di bracciante agricolo, presso l'azienda agricola Lungaserra, in Chiusa Pesio.

Egli ha dimostrato di conoscere perfettamente inglese e dagli atti si evince la volontà di inserirlo all'interno dell'agriturismo come mediatore alla pari ( non professionale) tra il responsabile del centro e gli altri ospiti ( n.13 migranti gambiani e nigeriani).

Si ritiene, pertanto, che possa essere rilasciato permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 268/1998.

**Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.**

Le sopra svolte considerazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni ed istanze avanzate dalla Difesa ricorrente.

Sulla base di tali ragioni ritenuta, quindi, assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto respingersi il ricorso ad eccezione della domanda a fini umanitari

Nulla deve, infine, provvedersi sulle spese di lite, tenuto conto che il Ministero convenuto non si è formalmente costituito in giudizio, limitandosi a inviare documentazione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,



Firmato Da: COLLIDA' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 564bcd7a676a88dc111b4b36ff077011

visti gli artt. 35 del D.Lgs. 25/2008, 19 del D.Lgs. 150/2011 e 702 bis e seguenti del c.p.c.,

ACCOGLIE la domanda proposta in ordine alla sussistenza di motivi umanitari ex art. 5 co. 6 D.Lvo 286/1998, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di [redacted]

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, il 04.11.2016

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Collidà

Firmato Da: COLLIDA' ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 564bcd7a676a88dc111b4b36ff077011